



DAL 1° OTTOBRE 2016 TORNA L'ANATOCISMO BANCARIO, MA SOLO SE CONSENSUALE CON I CORRENTISTI

Dal 1° ottobre 2016 la materia dell'anatocismo (la pratica di far pagare gli interessi sugli interessi) con riferimento ai contratti bancari- quindi mutui, finanziamenti, affidamenti, scoperto di conto corrente e aperture di credito- ha una regolamentazione definitiva dopo anni di polemiche e sentenze a volte in contraddizione l'una con l'altra.

Infatti le banche devono ora necessariamente adeguarsi al Dm 343/2016 del 03 08 2016 che da' attuazione all'art. 120 T.U. bancario , articolo che disciplina l'anatocismo bancario affermando innanzitutto il principio che "gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora".

Il Dm 343 ribadisce che , in tema di conti correnti e conti di pagamento:

- Gli interessi debitori e gli interessi creditori debbono avere la medesima periodicità , comunque non inferiore ad un anno
- Gli interessi devono essere conteggiati il 31 dicembre di ogni anno (o comunque al termine del rapporto ed anche per i contratti iniziati in corso d'anno)
- Nel caso di aperture di credito e sconfinamenti rispetto al fido accordato, gli interessi debitori devono essere conteggiati separatamente al capitale

Quest'ultima affermazione serve ad evitare la capitalizzazione degli interessi : una volta scaduto l'anno gli interessi corrispettivi devono calcolarsi solo sul capitale e non in modo anatocistico sulla somma del capitale e degli interessi prodottosi nell'anno precedente.

Quanto poi agli interessi maturati in un dato anno e così' conteggiati separatamente , questi divengono esigibili (e dovuti in pagamento dal debitore) il 1°marzo dell'anno successivo : a questo punto

se il cliente li paga, la vicenda si chiude e gli interessi corrispettivi continuano ad essere calcolati sul solo capitale

se il cliente ne autorizza l'addebito in conto inevitabilmente si trasformano in capitale e quindi da quel momento gli interessi corrispettivi verranno calcolati sulla somma del capitale con gli interessi divenuti capitale per effetto del loro addebito in conto

se il cliente non li paga ma non ne ha autorizzato neppure l'addebito in conto , si determina il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora. Nel contratto tra banca e cliente puo' pero' essere convenuto che i fondi accreditati nel conto del cliente sul quale e' regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.

Revisori Legali dei Conti - Mediatori Professionisti - Revisori Enti Locali

IN PRATICAOCCHIO ALLE DUE COMUNICAZIONI IN ARRIVO CON L'ESTRATTO CONTO.

Cosa succedera' con i prossimi estratti conto?

- a) In primis le banche dovranno inviare ai clienti una prima comunicazione relativa alla variazione unilaterale del contratto , per recepire nei contratti in corso la nuova periodicit  di liquidazione degli interessi passivi e di quelli attivi (non inferiore ad un anno ed in genere al 31 dicembre di ogni anno). Inoltre come detto sopra gli interessi passivi ora devono essere conteggiati separatamente dal capitale e divengono esigibili, cioe' pagabili, solo 60 giorni dopo ovvero dal 1°marzo dell'anno successivo.

Quindi anche la segnalazione della banca alla Centrale rischi per l'iscrizione nell'elenco dei cattivi pagatori puo' essere inoltrata solo dopo 60 giorni...cioe' viene concessa una sorta di moratoria per dare piu' tempo al debitore di saldare il debito .

Con queste regole, per chi in genere non " va in rosso" sul conto corrente, c'  il rovescio della medaglia: anche gli interessi attivi dovranno essere conteggiati ed accreditati una volta all'anno : la banca puo' comunque decidere di continuare ad accreditarli trimestralmente o semestralmente. (le commissioni e le spese bancarie continueranno invece comunque ad essere prelevate trimestralmente).

- b) Se il cliente non sceglie di pagare, la banca pero' per addebitare gli interessi passivi una volta che sono divenuti esigibili e cioe' il 60esimo giorno successivo alla loro maturazione (in genere 1° marzo), dovra' sempre ottenere l'autorizzazione preventiva del correntista e pertanto arrivera' per questo una seconda comunicazione.

In pratica con questa autorizzazione la banca sara' legittimata ad applicare ancora l'anatocismo , anche se con valuta dal 1° marzo dell'anno successivo, cioe' la maturazione di altri interessi sugli interessi che il cliente ha autorizzato ad addebitare in conto.

Il consiglio pertanto , per i clienti che " vanno in rosso" e' di non dare questa autorizzazione e provvedere al pagamento degli interessi passivi.

Come detto prima, anche senza l'autorizzazione , la banca il 1° marzo potra' comunque fare la compensazione legale degli interessi passivi con le eventuali disponibilita' che il cliente ha sul conto : pero' nel caso di un soggetto che non ha disponibilita' sul conto e con un fido utilizzato solo parzialmente, la banca non puo' compensare perche' la procedura produrrebbe ancora interessi su interessi e dunque la banca dovra' in questo caso avviare la procedura di messa in mora del cliente.

La autorizzazione di addebito degli interessi in conto puo' essere revocata in qualunque momento .

Nel caso di rapporti cointestati , secondo l'interpretazione ad oggi prevalente l'autorizzazione puo' essere firmata anche solo da uno dei cointestatari, fatto salvo il diritto degli altri di revocarla in qualunque momento.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti ulteriori

